



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO
PIERO MESSINI D'AGOSTINI
ALESSANDRO LEOPIZZI
DANIELA BIFULCO
FABIO MOSTARDA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 443/2026
CC - 17/02/2026
R.G.N. 40685/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, con cui si è chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso, e la memoria di replica nell'interesse dell'imputato;

letta la memoria di replica per il ricorrente del 05/02/2026.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 maggio 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava ██████████ ██████████ responsabile del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.



2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 640 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per insufficienza della stessa e travisamento delle prove. La Corte d'appello non ha adeguatamente considerato la possibilità che terzi soggetti, impossessatisi del documento d'identità del ricorrente a sua insaputa, abbiano attivato il conto corrente di tipo "██████" collegato alla carta prepagata. Sono inoltre mancati: il riscontro documentale dell'avvenuto bonifico sul conto corrente intestato all'imputato ovvero dell'effettivo accredito o del prelievo della somma; l'accertamento del numero di cellulare associato al conto corrente acceso col documento dell'imputato. Con travisamento cd. per invenzione, la Corte d'appello ha poi valorizzato un elemento probatorio inesistente, vale a dire l'accertamento, tramite videocamera del cellulare, dell'identità della persona che apre un conto corrente di tipo "██████". In definitiva, la motivazione del gravato provvedimento è stata resa in assenza di prove sufficienti a supportare la condanna e, quindi, in violazione del canone ermeneutico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-*bis* cod. pen. e 598-*bis* cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello denegato l'applicazione della pena sostitutiva sulla base della mancanza della procura speciale con consenso alla sanzione sostitutiva, invece ritualmente allegata all'atto d'appello. Inoltre, in violazione dell'art. 598-*bis*, comma 4-*ter*, cod. proc. pen., si è ritenuto che la trattazione in forma scritta del procedimento fosse preclusiva della possibilità, per l'imputato, di rendere il consenso all'applicazione della predetta sanzione.

2.3. Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 670, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello denegato l'invocata continuazione, limitandosi a rimarcare la distanza temporale, di due anni, tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati dalla sentenza del 5 giugno 2024, irrevocabile il 7 marzo 2025. Invocando un precedente giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie, la Corte distrettuale ha mancato di considerare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e, quindi, il dettato dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. In realtà, con motivazione illogica, si è ritenuto che il mero dato della distanza temporale tra i fatti ascritti escludesse l'unitarietà della volizione e l'identità del disegno criminoso; neppure sono state rese ragioni adeguate in merito all'asserita mancata rilevanza della documentazione del Sert, prodotta dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, ciò che impone l'annullamento della gravata sentenza sul punto concernente il diniego di pena sostitutiva; i motivi primo e terzo sono inammissibili, come di seguito illustrato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, va rimarcata l'irrelevanza della circostanza del mancato prelievo, da parte dell'imputato, della somma bonificata. Come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, una volta dimostrato l'avvenuto accredito – risultante dagli atti processuali valorizzati in sentenza: si veda, a p. 3 della motivazione, il riferimento alla ricevuta del bonifico effettuato dalla persona offesa – la prova della consumazione del delitto di truffa è stata ritenuta razionalmente raggiunta, anche avuto riguardo agli ulteriori profili valorizzati in motivazione, su cui ci si soffermerà nel prosieguo. Va infatti considerato come, nel caso in scrutinio, la vittima accreditava la somma pattuita su carta prepagata dotata di codice Iban intestato all'imputato, senza mai venire in possesso del contratto assicurativo concordato. In casi siffatti, come precisato da questa Corte, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (v., ad es., Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484 – 01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429 – 01; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526 – 01, con riferimento alle modalità del sistema di pagamento che caratterizzano le ricariche su carte Postepay o simili: da ultimo, Sez. 2, n. 7555 del 03/02/2026, Johnson, non mass.). Il motivo è peraltro anche aspecifico, opponendo la difesa, in modo puramente contestativo, l'inesistenza di attestazione del bonifico effettuato dalla vittima, risultato invece, come già ricordato, pacificamente agli atti. Le ulteriori notazioni difensive sono, del pari, inammissibili, in quanto fondate su censure che, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalle Corti di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. *ex plur.*, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). Invero, il dato dell'incontrovertibilità della titolarità del conto in capo all'imputato è stato razionalmente argomentato dai giudici di merito, sulla base, per un verso, della genuinità degli accertamenti anagrafici e, dall'altro, dell'assenza di denuncia di furto o smarrimento del documento d'identità da parte del ██████ Elemento, quest'ultimo, sufficiente a corroborare



adeguatamente il compendio probatorio a carico, anche considerando la mancata prospettazione, da parte difensiva, di concreti elementi di riscontro a sostegno di una ricostruzione alternativa. Sicché l'ulteriore profilo valorizzato dalla Corte d'appello – l'accertamento, tramite videocamera del cellulare, dell'identità della persona – introdotto dalla Corte territoriale *ad adiuvandum* rispetto ad una trama argomentativa di per sé già sufficiente a dimostrare la titolarità del conto in capo all'imputato, non si traduce affatto nell'asserito travisamento per invenzione. Infatti, anche in assenza di tale puntualizzazione, la motivazione resiste alla cd. prova di resistenza, stante la sufficienza del profilo, precipuamente valorizzato da entrambi i giudici di merito, della mancata denuncia di furto o di smarrimento del documento d'identità a giustificare l'identico convincimento e, quindi, a rafforzare il giudizio di condanna per l'ascritto delitto (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; v. inoltre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01, secondo cui, allorché il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento). Del pari, aspecifica e reiterativa è la doglianza tesa a rimarcare il mancato l'accertamento dei numeri telefonici (quello da numero fisso, apparentemente riconducibile a una fantomatica agenzia assicurativa "██████" e quello da rete mobile, associato al conto corrente intestato all'imputato). Anche in tal caso, deve sottolinearsi la natura assertiva e congetturale dei rilievi difensivi che, a fronte di un compendio indiziario fortemente connotato da gravità, concordanza e precisione, correttamente evidenziato nelle due sentenze conformi (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 38755 del 14/07/2023, L., Rv. 285077 – 01, per il principio, enunciato in relazione a fattispecie di casi di diffamazione a mezzo internet, ma estensibile caso di specie, secondo cui, anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali, tra gli altri, l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo"), non introducono elementi concreti, utili a corroborare l'assunto di un uso indebito o non autorizzato dalla carta da parte di terzi. Deve, pertanto, ritenersi adeguata la motivazione, che ha coerentemente affermato la responsabilità penale dell'imputato, valorizzando logicamente – senza per questo invertire l'onere della prova – l'assenza di alternative e plausibili giustificazioni fornite dall'imputato, utili a confutare l'assunto accusatorio.



3. Il secondo motivo è fondato, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, risulta, dagli atti processuali (il cui esame è consentito a questa Corte, attesa la deduzione di *error in procedendo*, prospettata dalla difesa ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), la presenza di rituale procura speciale, datata 11 settembre 2024 e allegata all'atto di appello, avente a oggetto tanto il mandato, conferito all'Avv. [REDACTED] ad impugnare la sentenza di primo grado, quanto il "consenso alla concessione della sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.", conformemente al dettato dell'art. 122 cod. proc. pen., che prescrive, a pena di inammissibilità, «la determinazione dell'oggetto per cui è conferita [la procura] e dei fatti ai quali si riferisce».

In secondo luogo, nell'atto d'appello stesso, l'ultimo motivo aveva a oggetto l'istanza di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria ovvero quella del lavoro di pubblica utilità. Sebbene tale ultima richiesta non sia stata formulata in maniera molto specifica, è pur vero che essa è stata comunque avanzata e che il giudice d'appello ha replicato in maniera inconferente, adducendo, per un lato, l'assenza di procura speciale e, dall'altro, il dato della trattazione scritta del procedimento, preclusiva, a parere della Corte territoriale, della "possibilità per l'imputato di rendere il proprio consenso". Con ciò, però, non si è considerato che, nel momento in cui la sentenza impugnata è stata resa (30 maggio 2025), era già in vigore (dal 4 aprile 2024) l'art. 598-bis del codice di rito. Il che vale anche per la sentenza di primo grado, emessa in data 18 giugno 2024 (in cui la richiesta di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità veniva denegata sulla base, in tal caso legittimamente invocata, dell'assenza del consenso dell'imputato).

Occorre altresì ricordare che, ai sensi del comma 1-bis della citata disposizione, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La Corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti».



Nel caso in esame, la difesa depositava motivi nuovi, in data 12 maggio 2025, dedicati al tema della continuazione, nei quali era operato un rinvio integrale all'atto d'appello, dunque anche alla questione, ivi dedotta, dell'applicazione della pena sostitutiva. D'altro canto, se il motivo del diniego fosse stato l'assenza del consenso dell'imputato all'applicazione della pena sostitutiva, la Corte d'appello avrebbe potuto attivare, comunque, il procedimento previsto dall'art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen, secondo cui «quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni» -come nel caso in scrutinio- «la Corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. [...] Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo».

In definitiva, indiscusso il potere della Corte d'appello di opporsi ragionatamente alla richiesta della pena sostitutiva *sub specie* di lavoro di pubblica utilità, il Collegio ritiene che la motivazione avrebbe dovuto poggiare su basi ben diverse, anziché sul mero richiamo a requisiti di forma, peraltro pienamente rispettati dal ricorrente. Né appare sufficiente il rinvio, operato dalla Corte territoriale, a quanto osservato dal giudice di primo grado nel denegare la pena sostitutiva pecuniaria, là dove quest'ultimo ha ritenuto che il percorso rieducativo più adatto all'imputato (per la sua "mai sopita e multiforme proclività al delitto", per rievocare le parole del giudice di primo grado) non fosse compatibile con misure di mero carattere economico.

4. Il terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Diversamente da quanto contestato, la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato il diniego dell'invocato riconoscimento del vincolo della continuazione, in vista sia dell'intervallo temporale tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati dalla sentenza indicata dal ricorrente, sia dell'autonomia delle condotte e degli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto. A tale ultimo riguardo, deve anzi aggiungersi che, proprio replicando in ordine alle allegazioni difensive attestanti lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, la Corte distrettuale, con apprezzamento affatto logico, ha osservato come la necessità di procacciarsi denaro per acquisto di sostanze stupefacenti mal si conciliasse con un intervallo temporale di due anni tra le due condotte ascritte, oggetto dei due procedimenti.



La decisione avversata è stata dunque assunta in coerenza con i principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di reato continuato: a tal proposito, deve ribadirsi che «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio» (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 – 01).

5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile il ricorso con affermazione di irrevocabilità della responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 17/02/2026

Il Consigliere estensore

Daniela Bifulco

Il Presidente

Andrea Pellegrino

